

COMUNE DI GRAMMICHELE

Provincia di Catania

Delibera del Podestà - N° 79 - OGGETTO: Regolamento

di Polizia Urbana. - - - - -

- - - - - Seduta del 17 Giugno 1933 XI° - - - - -

L'anno millenovecentotrentatre anno XI° - il giorno

diciassette Giugno in Grammichele e nell'Ufficio Mu-

nicipale. - - - - -

Il Comm. Emanuele Coniglione, assistito dall'Infrascrit-

to Segretario Comunale, ha adottato la seguente Deli-

berazione: - - - - -

I° - Regolamento di Polizia Urbana. - - - - -

Vista la propria deliberazione N°94 del 15 Dicembre

1932 XI°, che approva il nuovo Regolamento di Polizia

Urbana. - - - - -

Vista la Prefettizia 9 maggio 1933 N°22348, con la

quale vengono fatti dei rilievi e suggerite adeguate

modifiche. - - - - -

- - - - - D E L I B E R A : - - - - -

I° - Revocare la succitata deliberazione 15 Dicembre

1932. - - - - -

2° - Approvare e mandare pubblico il seguente regola-

mento di polizia urbana. - - - - -

TITOLO I° = Ordine, Decoro, Pulizia, Quietè e Sicurezza=

Capo I° - Ordine Decoro e Pulizia - - - - -

Atti contro la nettezza del suolo pubblico e privato.

Art.1°)- Nei luoghi pubblici è proibito di fare cosa contraria alla nettezza e al pubblico Decoro; Di gettare, spandere, lasciar cadere e deporre rottami, immondizie, cenere, avanzi di frutta ed ortaggi, acqua pura ed impura e qualsiasi altra materia liquida e solida - La stessa disposizione si estende ai vicoli chiusi ed ai recinti privati comuni a più famiglie.

Art.2°)- È vietato recar danno, imbrattamento e deturpamento ad opere di pubblico uso, monumenti, muri esterni dei fabbricati, fontane, lavatoi, fanali, sedili, alberi e simili, nonché a qualunque edificio e infisso sia pubblico che privato. Come pure di eseguire atti che terminino non solo di danno alla pubblica e privata proprietà, ma anche di pubblico disordine.- Se il danno avvenga per opera di ragazzi e di animali, risponderanno delle contravvenzioni: per i ragazzi chi ne esercita la patria potestà, e per gli animali i proprietari ed i conducenti.- Se il fatto cade sotto la sanzione del C.P. il colpevole sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria. - - - - -

Art.3°)- Nei giardini e recinti a piantagione è vietato recare danno alle piante e ai loro sostegni, di cogliere fiori, strappare foglie e virgulti, lasciarvi entrare cani sciolti e animali. - - - - -

Art.4°)- E' vietato ogni gettito nelle fonti,sorgen-
ti e correnti di acqua pubblica come pure di abbeve-
rarvi animali,lavarvi panni ed altre,salve per quel-
le a ciò destinate dall'Autorità Municipale.- E' proi-
bito recare guasti in qualsiasi alle pubbliche fon-
tanelle ed introdurre negli scoli,fogne,acquedotti
e simili,materie che possono cagionarne ostruzioni;
come pure deviare per qualunque causa il corso rego-
lare degli scoli senza preventiva autorizzazione del-
la Autorità Municipale.- - - - -

Art.5°)- Nessun cartello,insegna,iscrizione e leggen-
da,sia sotto forma di lapide,come in altra forma
qualsiasi potrà essere fatta e collocata ed esposta
in qualunque luogo pubblico per pubblicità ed altro
senza la preventiva licenza scritta dall'Autorità
Comunale la quale può imporre la riduzione delle di-
mensioni e può rivederne il testo e il segno simbo-
lico.- Le leggende debbono essere scritte in corret-
ta lingua italiana.- Tutto ciò che viene esposto san-
za la preventiva autorizzazione e non conformemente
a questa può essere rimessa di ufficio senza pregiu-
dizio delle contravvenzioni a carico dei responsabi-
li.- L'autorità Comunale può apporre sui fabbricati
anche di privata proprietà,fanali,orinatori,cartelli
per Denominazione delle vie ed altri indicazioni al



pubbliche,quadri di numerazione delle case ecc. nei luoghi e punti che riterrà più adatti senza nessun obbligo di indennizze da parte del Comune.- - - - -

Art.6°)- I proprietari che per ragioni di commercio ed altro occupino il suolo pubblico sono tenuti a mantenere il tratto occupato,sgombrare di ogni immondizia o materiale che arrechi pregiudizio alla igiene.

Art.7°)- Le pubbliche affissioni debbano essere autorizzate dalla Autorità Comunale,secondo le modalità stabilite dal regolamento relativo.- E' vietato di alterare in qualsiasi tempo,come pure di coprire,lacerare o comunque distruggere gli scritti o stampati affissi per ordine e per concessioni dell'Autorità Municipale.- - - - -

Art.8°)- Non può senza il permesso dell'Autorità Municipale o del Compartimento della viabilità della Sicilia (AA.SS.) nel caso che trattasi della traversa interna e sue pertinenze,faciente parte della strada Statale N°124,alterarsi in qualsiasi modo il suolo delle vie e piazze pubbliche eseguire scavi,condutture di acque per fondamenti di vecchi o nuovi edifici o per qualunque altra causa salvo quanto è previsto nel regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (R.D.L. 2-12-1928 n°3179).- - - - -

Art.9°)- Delle contravvenzioni per guasti che avven-

gene nelle strade, edifici ed opere pubbliche, per effetto di lavorazione permessa ai privati e per caduta di materiali, grondaie ed altri oggetti e per qualsiasi altra causa, risponderanno coloro cui è stata accordata l'autorizzazione o il proprietario degli oggetti caduti e coloro che, per propria colpa o negligenza abbiano dato luogo al danno; e ciò salvo le pene comminate dalla legge. - - - - -

Art. 10°) - È proibito agli esercenti, venditori in bottega, venditori ambulanti, come pure a coloro che raccolgono ed incettano dai privati stracci, spazzature ecc. di gettare anche momentaneamente sul suolo pubblico alcuni residui della loro industria. - Quante volte per carico e scarico di merce vengono a cadere delle materie sul suolo pubblico dovranno essere tolti immediatamente. - - - - -

Art. 11°) - Tutti coloro che secondo le disposizioni del regolamento d'igiene, vuoteranno fogne, canali, cessi ecc. Dovranno dopo asportata la materia, lavare e nettare quella parte di suolo pubblico su cui parte di detta materia fosse venuta a spargersi durante la vuotatura e causa della medesima. - - - - -

Art. 12°) - I carri per il trasporto di immondizie e letame e di materie facili ad espandersi dovranno essere costruiti a cassa con tavole ben congiunte tra

loro e con i quattro lati delle pareti di uguale altezza in modo da impedire qualsiasi perdita del loro contenuto. - - - - -

I carri non rispondenti alle superiori prescrizioni o che comunque spargano materie durante il loro tragitto sulle pubbliche vie saranno sequestrati. - - -

Art.13°)- I carichi di paglia,fieno e simili non debbono superare le dimensioni prescritte dal R.D.2-12-1928 n°3179 e debbono essere coperti da teloni a rete in modo da vietare durante il trasporto la dispersione di tale materiale. - - - - -

Art.14°)- E' vietato il deposito delle spazzature nelle pubbliche vie - La spazzatura delle case e botteghe,le immondizie od altro dovranno conservarsi in recipienti chiusi per essere consegnati ai carri addetti a tale uso. - - - - -

Art.15°)- E' vietato tenere lavapanni mobili,mastelli,ed altri recipienti per la lavatura di biancheria davanti le porte delle abitazioni. - - - - -

Art.16°)- E' proibito di scuotere e spolverare sui balconi,sulle finestre ed in qualsiasi altro luogo prospicienti le strade e le piazze e nei cortili comuni a più inquilini e proprietari,tappeti,panni,indumenti e qualche altro oggetto che possa incomodare e impolverare i passanti e coloro che abitano in piani

vicini o sottostanti.- - - - -

Art.17°- È vietato assolutamente stendere il bucato o scierinare panni in luogo pubblico, sui balconi, sulle finestre, presso e davanti le porte delle seguenti vie e piazze: Corso Vittorio Emanuele, Corso Cavour, Corso Roma, Piazza Umberto I°, Piazza Dante, xx Settembre e Piazza Mazzini.- - - - -

Sarà tollerato nelle vie secondarie purchè la distesa del bucato avvenga lateralmente ai muri e sorpassi almeno due metri e settanta il piano della via e non causi stillicidio e rechi incomodo o fastidio ai passanti e vicini - però è vietato l'uso di aste e funi sporgenti o che traversano l'area della via medesima.- - - - -

Art.19°- Per la pubblica decenza e per rispetto al pudore è vietato: di soddisfare alla naturale occorrenza in qualsiasi luogo pubblico e di allontanarsi dagli orinatori senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.- - - - -

Art.20°- È vietato procedere sulle pubbliche vie e piazze e in luoghi pubblici alla pulizia delle persone, degli animali e dei veicoli.- - - - -

Art.21°- Il trasporto delle casse da morto dal luogo di fabbricazione o di deposito al domicilio delle famiglie che lo richiedono deve essere eseguito in car-

ri coperti in modo da impedirne la vista al pubblico.

Art.22°- Tutti i generi che possono facilmente sporcarsi, come carbone, farina, carne, lardo ecc. e così pure i generi da cui esalano cattivi odori devono mantenersi nello interno delle botteghe o dentro i limiti assegnati. - - - - -

Art.23°- Le stalle esistenti nel centro dell'abitato debbono rispondere ai requisiti richiesti dalla legge. Non è consentito tenere mandre nell'ambito della città. Sarà tuttavia consentito l'allevamento di una capra a ciascuno di quelli amministrati che ne facciano regolare domanda e posseggono, a giudizio del veterinario comunale, un locale igienico. - - - - -

Art.24°- E' proibito lasciare maiali, galline, tacchini, capre, cani ed altri animali abbandonati per la città, oppure tenerli legati dinanzi le porte d'ingresso o delle stalle che danno sulla pubblica via o nelle strade medesime o nei luoghi pubblici. In caso di contravvenzione a carico dei responsabili, gli animali trovati vaganti saranno sequestrati. I cittadini sono obbligati ad avvertire l'autorità municipale quando vi siano vaganti animali infetti, pericolosi o immondi. - - - - -

Art.25°- A nessuno è lecito, tranne in caso di difesa di uccidere o ferire o in qualsiasi modo maltrattare

qualunque animale, anche se di sua proprietà. - - -

Art. 26° - E' vietato ferrare, salescarseo tosare cavalli, asini ecc. sulle vie e pubbliche piazze. I maniscalchi devono esercitare il loro mestiere in luoghi chiusi o tutt'al più in locali e spazi non frequentati, in tal caso sono sempre tenuti a lavare e pulire tali locali. - - - - -

Art. 27°) E' vietato raccogliere fimo ed immondizie facendo uso e meno di zappe, ferri ed altri strumenti che possono danneggiare le piazze e le strade. - - -

Art. 28° - E' proibito vagliare o rimondare sul suolo pubblico, grano, granaglie e simili. - - - - -

Art. 29° - Non può tenersi nessun trattenimento o spettacolo all'aperto nel suolo pubblico o visibile al pubblico senza il consenso dell'autorità di P.S. e senza la licenza scritta dall'autorità municipale, che potrà negarla ove a suo criterio insindacabile lo riterrà opportuno. - - - - -

Art. 30° - Non si possono senza regolare licenza scritta dall'autorità municipale fare apparati festivi nelle pubbliche vie piantandovi pali, travi per fuochi d'artificio costruendovi palchi, steccati e simili o collocandovi festoni, lumi ed altro. La licenza s'intende data, anche se non sia esplicitamente detto, coll'obbligo del richiedente di rimettere il suolo nello

stato in cui prima si trovava. - - - - -

Art.31°- E' proibite di giuocare a qualsiasi giuoco nelle vie e piazze pubbliche, ~~ma~~ salvo speciale autorizzazione dell'Autorità Municipale. - - - - -

Art.32°- E' vietato di sedere e di sdraiarsi sulle strade, piazze come pure sulle soglie degli ingressi.

Art.33°- E' proibito abbandonare a se stessi in pubblico luogo i ragazzi inferiori a sei anni e gli individui di qualunque età impotenti a vedere, udire e comprendere. - - - - -

Art.34°- E' proibite spezzare togliere i quadrelli di numerazione delle case. Per le case di nuova costruzione sprovviste di numeri civici si fa obbligo ai proprietari di apporveli in conformità a quanto sarà stabilito dall'Autorità Municipale. - - - - -

Art.35°- Ai venditori di qualsiasi merce non è permesso annunziare i generi e gli oggetti del loro commercio con voce o con clamori in modo da disturbare la quiete pubblica o recar noia o incomode ai cittadini ed è proibito ai rivenditori ambulanti d'introdursi non chiamati nelle case a scopo di esibire la loro merce. - - - - -

Art.36°- E' vietato distribuire, esporre in pubblico od offrire in vendita stampati, scritti, disegni ed oggetti contrari alla pubblica morale ovvero che pos-



sano offendere l'onore, la reputazione e il decoro delle persone. Il contravvenitore oltre alla pena incorsa perde il permesso di vendita che gli fosse stato concesso. - - - - -

Art. 37°- Nelle strade e nei luoghi aperti al pubblico è vietata la questua ed è vietato altresì esporre nudità, piaghe o deformità ripugnanti. E' altresì vietato nei cortei funebri l'accompagnamento di mendicanti, storpi ecc. - - - - -

Art. 38°- Nessun edificio può avere canali che spandano acqua putrida e materie nauseabonde sopra luoghi aperti al pubblico. I pioventi dei tetti e delle terrazze devono essere muniti di grondaie atte a condurre le acque piovane direttamente nei pubblici condotti e ove questi mancano sino alla superficie della carreggiata stradale passando sotto il marciapiede. - -

Art. 39°- Qualunque cambiamento di abitazione fatto nel territorio di Grammichele deve essere denunciato all'ufficio di anagrafe municipale entro i termini prescritti dalla legge. - L'obbligo di denuncia incombe anche al proprietario dello stabile o a chi abbia l'amministrazione dello stabile stesso. - - - - -

Egli dovrà indicare il capo di famiglia o convivenza che esce e quello che vi subentra. - - - - -

Art. 40°- Avvenendo variazioni nella composizione di

una famiglia o convivenza che non derivano immediatamente da atti di stato civile del Comune di Gramsciole oppure nelle persone denunciate a termine dell'articolo precedente, il capo di essa dovrà informare l'ufficio di anagrafe denunciando cioè chi ha cessato e chi è entrato a farne parte. - - - - -

Art. 41°- Tali denunce debbono essere fatte entro i termini stabiliti dalla Legge. - - - - -

- - - - CAPO II° - Quiete e Sicurezza - - - - -

Art. 42°- I locali per l'esercizio, fabbriche, professionali e mestieri rumorosi e incomodi o per deposito di macchine, pubbliche rimesse ecc. che comunque recano disturbo ai cittadini, debbono trovarsi in punti isolati ed accentrici e la loro ubicazione deve essere sempre autorizzata dal Podestà, il quale ne rilascia regolare nulla osta scritto. In ogni caso vale anche per tale esercizio la disposizione dell'art. seguente. - - - - -

Art. 43°- È proibito disturbare la pubblica quiete con clamori, canti o rumori oppure con l'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi e rumorosi.

Art. 44°- La concessione dell'occupazione del suolo ed area pubblica non può accordarsi per l'esercizio di mestieri, industrie ed altri che possano offendere i passanti o i vicini, col fuoco, col puzza, con l'es-

cessivo rumore oppure che siano indecorosi. - - - - -

Art.45°- L'esercizio di professioni e mestieri rumorosi e incomodi è consentito: Dal 1° Ottobre al 30 Aprile dalle ore 7 all'Ave, Dal 1°Maggio al 30 Settembre dalle ore 5 alle ore 13 e dalle ore 16 all'Ave.-

Art.46°- E' vietato nelle case, specialmente nelle ore serali e notturne produrre rumori, molesti ed incomodi al vicinato salvo che siano giustificati da necessità di pubblica istruzione. - - - - -

Art.47°- Non è permesso retolare per le vie botti, ruote, cerchi di ferro e simili. Il trasporto di lastre verghe e spranghe di ferro e simili deve farsi in modo da attutire il frastuono e da evitare i danni e pericoli. - - - - -

Art.48°- Senza speciale ed esplicito permesso dall'Autorità di P.S. e Municipale è proibito il suono delle campane dopo un'ora dal cadere della notte sino al levare del sole e farne abuso in qualunque ora del giorno.- Le campane a morto anziché a distesa dovranno suonare a lenti rintocchi. - - - - -

Art.49°- Per eseguire cerimonie religiose fuori dei luoghi a ciò destinati il preavviso prescritto dalla Legge di P.S. deve essere dato nello stesso termine all'Autorità Municipale perchè possa predisporre un adeguato servizio di vigilanza. - - - - -

Art.50°- Nessuno può senza il permesso dell'Autorità di P.S.lanciare razzi,accendere fuochi d'artificio, innalzare aerostati con fiamme ed in generale provocare esplosioni ed accensioni pericolosi e incomodi nei luoghi abitati e nelle loro vicinanze. E' vietato in modo assoluto sparare mortaretti,petriere e simili.- E' proibito praticare e fare esplodere mine in vicinanza dello abitato e senza averne preventivamente fatta dichiarazione al Podestà ed ottenuto autorizzazione scritta.- - - - -

Art.51°- E' vietato scaricare fucili e qualunque altra arma da fuoco entro l'abitato. Chi percorre con tali armi le vie della città deve portarle scariche.-

Art.52°- Non si può per qualsiasi motivo accendere in strade od altri luoghi pubblici e sui tetti,legge e finestre delle case fuochi di qualunque sorta. E' vietato di gettare fiammiferi accesi sulla pubblica via.- - - - -

Art.53°- Coloro che per l'esercizio del proprio mestiere od altra causa debbono valersi del fuoco e di materie infiammabili o di acidi acri e mordenti,debbono lavorare nell'interno delle proprie officine o ~~manufatti~~ case in modo che le fiamme e i vapori non possano propagarsi allo esterno.- - - - -

Art.54°- La fabbricazione ed il deposito in città de-



gli apparecchi per fuochi di artifici possono essere
permessi dal Podestà con autorizzazione scritta in
seguito alla relativa domanda qualora rispondano al-
le prescrizioni stabilite dal T.U.della Legge di
P.S. 18-6-1931 n°773.- - - - -

Art.55°- Il petrolio ed altri liquidi infiammabili
non possono trasportarsi nei depositi se non dentro
recipienti chiusi ermeticamente. Tali depositi posso-
no rispondere alle condizioni di sicurezza prescritti.

Art.56°- Nessuno può eserecitare la vendita di liqui-
di infiammabili e tenerli in deposito a scopo industria-
le e commerciale in magazzini siti nelle interne del
Comune senza essere munito di regolare licenza rila-
sciata dall'Autorità Municipale.- - - - -

Art.57°- Le licenze di cui agli articoli precedenti
vengono rilasciate previa visita e parere favorevole
del tecnico comunale e sono valide solamente per i
locali in essa indicate ed hanno la durata di un anno
a decorrere dal giorno di rilascio.- - - - -

Art.58°- Per tenere un deposito di fieno,paglia,car-
bone,legna da ardere o altre materie di facile com-
bustione nel centro abitato in quantità superiore a
Kilogrammi 150, sia che si voglia o meno farne commer-
cio occorre regolare licenza di cui alle articole
precedente.- - - - -

Ad illuminare i depositi di materie infiammabili e combustibili dovrà farsi uso della cosiddetta lanterna cieca o lampada di sicurezza. E' assolutamente vietato di accendere fuochi in qualsiasi proporzione nei locali di depositi annessi o nelle immediate adiacenze. - - - - -

Art. 59°- E' vietato a chiunque di immettere fumo ed altre esalazioni immonde nelle vie e piazze pubbliche ed altri luoghi aperti al pubblico.- Ogni locale in cui si faccia abitualmente uso di fuoco sia a legna che a carbone di qualunque sorta, deve essere provveduto di canali e camini di immissione e di conduzione del fumo per darvi sfogo sopra ai tetti dell'edificio in cui è situato, ed ove a questi tetti siano vicine case ed altri edifici destinati ad abitazione con finestre verso detti canali, le bocche di queste devono fermarsi distante da dette finestre metri tre almeno e raggiungere a giudizio dell'Ufficiale Sanitario un'adeguata altezza al di sopra del livello dell'architrave delle finestre quando per peculiari condizioni locali, il fumo proveniente venga abitualmente spinto verso le finestre stesse.- Se si tratta di canali per fumo derivanti da forni e fabbriche dovranno essere condotti ad altezze tali che superino almeno di un metro il tetto più elevato della casa, e di edifici



industriali a venti metri interne.- E se ad onta di queste cautele riuscissero tuttavia le esalazioni di grave incomode agli abitanti, potrà l'Amministrazione Comunale nelle interesse del pubblico, prescrivere quelle maggiori cautele e distanze che fossero del caso.- Nessuno potrà nei muri comuni costruire forni se non alla distanza di centimetri cinquanta.- - - -

Art.60°- Non potrà avvenire l'impianto di forni, fucine e fornaci senza regolare licenza scritta rilasciata dal Podestà, dopo inteso il parere dell'Ufficio Tecnico comunale e di igiene i quali potranno proporre le prescrizioni per l'impianto e per l'esercizio di tali fabbriche.- - - - -

Art.61°- Le fornace (carcare) per la cottura dei laterizi, della calce e del gesso non possono essere impiantati se non fuori l'abitato ad una distanza almeno di metri 500 e a metri 50 dalle strade retabili pubbliche.- - - - -

Art.62°- In caso d'incendio ogni cittadino che ne abbia conoscenza è obbligato avvertire gli agenti municipali, i muratori, i falegnami, ed in genere tutte le persone la cui opera può essere necessaria ed utile potranno essere costretti a prestarla. In generale nessuna potrà in simili casi rifiutarsi a prestare l'opera propria e mettere a disposizione dell'Autorità

tà tutti i mezzi da cui potrà disporre a che siano
atti a contribuire alla estinzione delle incendie.-

Art.63°- Tutti coloro che sono addetti all'opera di
spegnimento possono eccorrendo introdursi nelle case
e salire sui tetti vicini ed i rispettivi proprieta-
ri ed inquilini non possono impedirlo.- - - - -

Art.64°- I proprietari di terreni esposti posti en-
tre l'abitato hanno l'obbligo di cingerli con muri
e calce alti non meno di metri due e con ringhiera
di ferro.- - - - -

Art.65°- Le bocche delle cisterne e dei pozzi posti
entro l'abitato debbono essere chiusi con volte in
struttura muraria.- - - - -

Art.66°- I sotterranei, cave di pietra a fior di ter-
ra e simili debbono essere ricolmati intieramente
se non sono più adibiti all'uso in case diverse debbono
essere circondati da muri a calce alti non meno di
metri due.- - - - -

Art.67°- I proprietari di edifici minaccianti rovina
sono tenuti a farli subito puntellare e riparare o
demolire in quel termine che sarà loro assegnato dal
Municipio. Le zone pericolanti devono inoltre essere
cintate da steccati in modo da garantire la pubblica
incolumità.- - - - -

Non ottemperando alla intimazione municipale il lavo-



re sarà eseguite d'Ufficio a carico del proprietario.

Art.68°- Nei casi di regolare concessione del Municipio e dell'A.A.SS. di occupazione temporanea di una parte dell'area pubblica, come pure nel caso di costruzione e riparazione di strade, le spacie occupate dal materiale ed intercettate per i lavori di costruzione dovrà chiudersi con uno steccato e durante la notte dovranno accendersi, in ogn'una delle estremità a cura e spese dei proprietari e costruttore uno o più lumi chiusi in lanterne con cristalle rosse per servire da indicazioni ai passanti. - - - - -

La concessione di cui sopra non potrà in nessun caso essere accordata a quei proprietari di edifici in costruzione, i quali abbiano recinti e cortili propri in cui depositare il materiale. - - - - -

Art.69°- Non si possono tenere sui parapetti delle terrazze, dei poggiuoli, delle finestre, sulle mensole, nicchie, nè in altre parti esterne di case, edifici e muri prospicienti in luoghi aperti al pubblico, statue, stemmi, aste, insegne, artipensili, casse, vasi ed altri oggetti pesanti, se non siano trattenuti ed assicurati in modo che resti impossibile la caduta accidentale dei medesimi e di alcune delle loro parti. - - - - -

Art.70°- Quando si eseguiscano lavori di scalpellatura nelle pubbliche vie il tratto di suolo circostan-

ta al medesimo deve essere circonscritta da paraventi mobili in legno in modo da impedire che le scheggie colpiscono i passanti e danneggiano le vetrate ecc..-

Art.71°- E' vietato ovunque lanciare sassi ed altri oggetti qualsiasi.- - - - -

Art.72°- Nessuno può lasciare sulla via in modo che altri possa impadronirsene strumenti del proprio mestiere che potrebbero servire come arma di offesa.-

Art.73°- Le travi, le antenne, le aste metalliche e simili oggetti eccedenti la lunghezza di metri quattro, quando non siano caricati sui carri nei modi che saranno prescritti volta per volta dall'Autorità comunale per garantire la sicurezza pubblica, dovranno essere portati da luogo a luogo da non meno di due uomini che li sostengono da entrambe le estremità.--

Art.74°- Nessuno potrà tenere presso di se animali che in qualsiasi modo rechino disturbo o danno ai vicini e specialmente cani che con latrati ed urlati disturbino la quiete del vicinato,- - - - -

E' proibito tenere a guardia delle case cani in libertà che possono aggredire e mordere i viandanti.-

Art.75°- E' vietato di tenere abitualmente e senza le necessarie precauzioni ed altre bestie da soma e da tiro, legati o a mano sulle porte delle stalle, rimesse o botteghe da maniscalchi e lungo i muri o



in qualunque altra località delle esterne che fronteggia il suolo pubblico.- - - - -

Art.76°- Allo scopo di prevenire ogni discrasia ed ogni impedimento di circolazione nelle vie si prescrive:

1) Nessuna vettura tirata da bestie neanche momentaneamente, può essere affidata a persone incapaci per età, per esperienza, per debolezza e per altro motivo di reggerla e condurla senza, pericoli;- - - - -

2) E' proibito gareggiare di velocità con veicoli di qualunque sorta ed anche con bestie libere, ed è proibito di lanciare alla corsa le bestie attaccate ai veicoli e cavalcature; - - - - -

3) I conduttori di carri e carretti a due ruote tirate da animali, percorrendo le vie interne della città, debbono camminare a piedi accanto al timone; - - - -

4) E' severamente proibito di lasciare, anche per un breve istante senza conduttore a guardia, le bestie attaccate ai veicoli; - - - - -

5) Mess'ora dopo il tramonto del sole non potrà transitare nè trattenersi sulla via, anche per il caso di dovere attaccare o staccare le bestie, alcun veicolo che non sia munito del fanale prescritto acceso e ciò fino a mess'ora prima del sorgere del sole.- - - - -

Art.77°- I proprietari o detentori di cani e di altri animali che mostrano sospette di rabbia devono farne

qualunque animale lattifero durante il periodo di osservazione.- Per gli animali tenuti in osservazione in uno stabulario municipale il proprietario dovrà pagare anticipatamente e per quindicina la retta di mantenimento e di custodia che sarà caso per caso stabilito dall'Autorità Comunale.- In caso di mancato pagamento l'animale sarà abbattuto senza che il proprietario possa nulla pretendere.- Trascorso favorevolmente il periodo di osservazione di cui all'articolo precedente gli animali da macello potranno essere abbattuti e la loro carne utilizzata per l'alimentazione.- Gli stessi animali potranno a giudizio del veterinario comunale essere macellati nei primi sette giorni susseguenti alla morsicatura ed in tal caso sarà esportata e distrutta la sola parte lesa della morsicatura stessa.- - - - -

Art.80°- I cani sfermati di museruola e di medaglietta segna tassa, se trovati vaganti per la città e sue adiacenze e tenuti nelle botteghe, nei pubblici ritrovi, in qualunque luogo aperto al pubblico e portati sui veicoli e legati ai medesimi o condotti a guinzaglio, saranno accalappiati e a carico dei proprietari sarà elevata contravvenzione.- La museruola per i cani deve essere fatta in guisa da togliere assolutamente ai medesimi la possibilità di mordere.- - -

immediata denuncia alla Ufficio di igiene.- Qualunque animale riconosciuto affetto di rabbia sarà immediatamente ucciso e per la carogna sarà usato quel trattamento che disporrà l'Ufficiale Sanitario.-La Stalla e la località ove trovavasi l'animale verrà disinfettata a cura dell'Ufficio di igiene ed a spese del proprietario o detentore dell'animale arrabbiato.- - -

Art.78°- I cani ed i gatti che pur non presentando sintomi evifanti di rabbia,abbiano morsicato persone o animali saranno tenuti almeno quindici giorni in osservazione nel canile municipale a spese del proprietario,ovvero,se lo crederà opportuno l'Ufficiale Sanitario,presso il loro detentore,che ne sarà responsabile e sotto la sorveglianza sanitaria municipale.-

Art.79°- Gli animali morsicati da altro animale rabbioso o sospetto e rimasto ignoto saranno,secondo quando disporrà l'Ufficiale Sanitario,uccisi,ovvero dovranno rimanere isolati in locali municipali e presso i detentori per un periodo di mesi quattro per i cani ed i gatti,e sei per gli equini,bevini,ovini,capri e suini.- Durante questo periodo gli equini ed i bevini potranno a giudizio del veterinario comunale adoperarsi per il lavoro,però dovranno essere posti in condizione di non poter mordere.- Resta assolutamente vietato il mungere o tanto meno usare il latte di

qualunque animale lattifero durante il periodo di osservazione.- Per gli animali tenuti in osservazione in uno stabulario municipale il proprietario dovrà pagare anticipatamente e per quindicina la retta di mantenimento e di custodia che sarà case per case stabilito dall'Autorità Comunale.- In caso di mancato pagamento l'animale sarà abbattuto senza che il proprietario possa nulla pretendere.- Trascorso favorevolmente il periodo di osservazione di cui all'articolo precedente gli animali da macello potranno essere abbattuti e la loro carne utilizzata per l'alimentazione.- Gli stessi animali potranno a giudizio del veterinario comunale essere macellati nei primi sette giorni susseguenti alla morsicatura ed in tal caso sarà esportata e distrutta la sola parte lesa della morsicatura stessa.- - - - -

Art. 80°- I cani sfermati di museruola e di medaglietta segna tassa, se trovati vaganti per la città e sue adiacenze o tenuti nelle botteghe, nei pubblici ritrovi, in qualunque luogo aperte al pubblico e portati sui veicoli e legati ai medesimi o condotti a guinzaglio, saranno accalappiati e a carico dei proprietari sarà elevata contravvenzione.- La museruola per i cani deve essere fatta in guisa da togliere assolutamente ai medesimi la possibilità di mordere.- - -

Art.81°- Se entro il termine di quarantette i proprietari degli animali sequestrati non si presentino per riscattarli pagando la ammenda che per i cani è uguale all'ammontare della tassa e rimborsando le spese sostenute dal Municipio, questi ha facoltà di fare uccidere o vendere gli animali rifacendosi col l'introito d'ogni suo avere per qualsiasi titolo.- -

Art.82°- E' proibito impedire agli accalappiatori l'esercizio delle loro funzioni, di favorire la fuga degli animali che stessero per sequestrare.- Contro coloro che si renderanno responsabili di tali infrazioni sarà proceduto a norma di legge.- - - - -

- - - - -TITOLO 2° - CIRCOLAZIONE - CAPO I° - - - - -

- - - - -Circolazione, Pedoni, Veicoli ed Animali - - - - -

Art.83°- I pedoni devono tenere la propria sinistra, circolare sui marciapiedi, sulle banchine, e sugli altri spazi a loro riservati, dove mancano, camminare sul margine della via in modo da causare il minime ingombro possibile.- - - - -

Non possono sostare sulle carreggiate, agli angoli delle vie ove si svolge un'intenso movimento, nè sui marciapiedi in aggruppamenti tal da ostacolare la libera circolazione. Nella Piazza Umberto I° debbono sostare solamente sulle sei banchine sopra elevate.-
E' loro vietato di attraversare sfilate di truppe e



di scolari, processioni o cortei e di disturbare in qualsiasi modo il loro inquadramento o andamento. È vietato aggrapparsi alle esterno di qualsiasi veicolo. - - - - -

Art. 84°- Sui marciapiedi non è permesso il transito di animali da tiro, sella e soma, di veicoli di ogni genere anche se tirati a mano, pedoni portanti oggetti voluminosi e sudici o comunque capaci di esporre i passanti. - - - - -

Sono tollerati solamente le carrozzelle a mano per bambini e per infermi. - - - - -

Art. 85°- Tutti i veicoli, gli animali da tiro, da sella, da soma, in tutte le vie e dove ne è permessa la circolazione, devono tenere costantemente il lato destro. - Il conducente che vuole attraversare altri veicoli o animali, previa la segnalazione prescritta deve portarsi a sinistra del veicolo da oltrepassare, riportarsi a destra, appena gli è possibile, senza pericolo del veicolo sorpassato; tale manovra non è però consentita nelle curve strette e quando non è libera la visuale per un tratto sufficiente. - - - - -

Art. 86°- Nei casi di ingombro del suolo per guasto dei veicoli o caduta del carico, il conducente deve subito provvedere a rendere libera la circolazione e procedere immediatamente dopo alle sgombero delle

impedimento.- - - - -

Art.87°- Nello interno dello abitato i veicoli devono procedere a velocità moderata, rallentare ed occorrendo fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri, quando i pedoni tardino a scansarsi, quando gli animali che si trovano sulla strada diano segno a spavento.- Quando i veicoli rallentano la velocità, se devono cambiare direzione e fermarsi, lo signaleranno agli altri che li seguono con la mano e con altro dispositivo.- - - - -

Devono procedere a passo di uomo in caso di cambiamento di direzione, nelle vie strette e a forte pendenza, nelle piazze e vie che siano insolitamente affollate per ragioni di feste, mercati, ecc.- Davanti gli edifici scolastici, e dovunque vi sia agglomeramento di persone e veicoli.- - - - -

Art.88°- I veicoli non possono attraversare sfilate di truppe, squadre di scolari, processioni o cortei e sono pertanto obbligati a fermarsi quando per la lunghezza della via non è possibile fiancheggiarli senza quastare il loro inquadramento.- - - - -

Art.89°- Nelle biforcazioni e incroci di vie, ogni conducente deve dare la precedenza ai veicoli od animali che giungono dalla sua destra, richiamando l'attenzione degli altri conducenti col suono della tromba

o con altro dispositivo. - - - - -

Art. 90°- I carri, gli animali da soma, gli autocarri pesanti, non possono percorrere il Corso Vitorrie Emanuele e le Piazze Dante e Umberto I°.- Eccezionalmente è consentite ai suddetti veicoli di transitare per il Corso Vitorrie Emanuele dall'imbocco del paese (Ponte Spirito Santo) fino alla Piazza-xx Settembre, ove arrivati dovranno girare per la via di circonvallazione) Le motociclette e le biciclette possono percorrere il Corso Vittorio Emanuele e le Piazze Dante, Umberto I°, xx Settembre, solamente per ragioni di transito. La circolazione dei veicoli suddetti resta vietata nelle ore in cui si svolgevano feste, processioni, cortei musicali ed in tutte quelle occasioni in cui si verificchi un inconsueto affollamento sul Corso Vitt. Emanuele.- Le superiori limitazioni di transito potranno essere modificati con ordinanza del Podestà. - - - - -

Art. 91°- Sulle pubbliche strade di nuova costruzione, fino a quando non sarà giudizio del Podestà riconosciute il perfette consolidamento del sedime e la completa sistemazione, mediante cartello indicatore sarà vietato il passaggio di carri, alle automobili ed in genere a tutti quei veicoli che possono danneggiare la massiciata e il consolidamento, - - -

Art.92°- Il servizio dei trasporti funebri è disciplinato da speciale regolamento; tuttavia è proibito alle vetture destinate a tali trasporti di circolare oltre il tempo necessario per l'esecuzione del loro servizio, anche a ruota debbono precedere a passo di uomo. - - - - -

- - - - - CAPO 2° - - - - -

- - - - - Disposizioni comuni ai veicoli - - - - -

Art.93°- Nel centro abitato non è consentite far circolare più veicoli riuniti salvo il caso di rimorchio di una sola vettura per sopravvenuto guasto e lungo il tratto più breve per raggiungere la rimessa e l'officina. - - - - -

Art.94°- Tutti i veicoli a mano o a trazione animale appartenenti a persone residenti nel Comune di Gramsciole dovranno essere iscritti in apposito registro matricolare, tenute dall'Ufficio di P.U. e dovranno portare sul lato sinistro esterno in punto ben visibile una targa metallica con l'indicazione a chiare lettere del numero progressivo corrispondente a quello del registro di immatricolazione, il nome e cognome del proprietario, il Comune di residenza. - - - - -

I veicoli destinati al trasporto della merci, porteranno altresì sulla medesima targa l'indicazione del

pese a vuoto e della portata; quest'ultima indicazio-
ne, per i veicoli a trazione meccanica, sarà segnata
su distinta targa. - - - - -

Le targhe suddette da bollo a secco del Comune saran-
no rilasciate, previo pagamento, dall'Ufficio di P.U.
in seguito a verifica del peso. - - - - -

Art. 95°- Tutti i veicoli con qualsiasi sistema di
trazione, aventi velocità non superiore ai chilogrammi
m 15 all'ora e con ruote non rivestite di gomma o
altra sostanza elastica, devono portare i cerchioni
nelle dimensioni previste dagli art. 43 e 44 del R.D.

2-12-1928 n° 3179. - - - - -

Art. 96°- Il peso complessivo dei singoli veicoli co-
stituito dal loro peso e dal carico non può eccedere
otto quintali per quelli a due ruote e quindici per
quelli a quattro ed a sei ruote. Per i veicoli che
eccedono il peso di cui sopra occorre speciale auto-
rizzazione dell'ente a cui appartiene la strada che
deve essere percorsa, che prescriverà all'uopo le ne-
cessarie cautele e itinerarie da seguire. - - - - -

Tuttavia ogni veicolo non può trasportare un peso
maggiore di quello indicato nella targa. - - - - -

Art. 97°- Nessuno potrà stabilire un servizio da piaz-
za con carrozze e autoveicoli senza averne ottenuto
la regolare licenza del Podestà, che sarà rilasciata

soltanto a quelle persone di cui sia provata la buona volontà, l'idoneità ed abbiano adeguati mezzi finanziari per condurre l'esercizio. - - - - -

Tale licenza è anche prescritta per i carrettieri che eseguono servizio di trasporto per conto di terzi. -

L'Autorità Municipale potrà limitare il numero delle licenze per tale servizio. - - - - -

Art. 98°- Le carrozze destinate al servizio pubblico saranno contrassegnate da una targa metallica apposta sulla parete sinistra portante il numero d'iscrizione nel registre matricolare, preceduto dalle lettere G.M. che sarà ripetuto sulla parete destra e nella parte posteriore. - Le vetture automobili saranno fornite di una targa con la leggenda "Servizio Pubblico" collocata in modo evidente nella parte anteriore del veicolo e nella parte posteriore porteranno il numero di immatricolazione rilasciata dall'Ufficio Municipale di P.U. con la leggenda "Servizio Pubblico". -

Art. 99°- Nessun veicolo a trazione animale può essere destinato a servizio pubblico se non abbia i requisiti di solidità, comodità ed estetica, riconosciuti dal Podestà, intesi il Veterinario Comunale ed il Comandante delle Guardie Municipali. - L'esame di esterne alle condizioni fisiche mansuetudine dei cavalli ed alla solidità e decenza dei finimenti. - - - - -

Art.100°- I concessionari di veicoli di altri Comuni non possono stazionare nei luoghi di posteggio delle vetture pubbliche nè prestare servizio da Piazza.---

Art.101°- I conducenti debbono essere sempre muniti della licenza oltre della patente se trattasi di automobili e dovranno esibirla ad ogni richiesta degli Agenti.-----

Art.102°- E' vietato ai conducenti di vetture pubbliche: -----

1) Di invitare con voce e cenni i passeggeri a servirsi della loro vettura.-----

2) al cocchiere usare la frusta in modo fastidioso e pericoloso.-----

3) di ammettere altre persone sulla vettura senza il gradimento e consenso del passeggero che l'ha noleggiata.-----

4) far salire sulla vettura un numero di persone adulte maggiore di quello per cui fu dichiarata capace, e impedire che sia raggiunta tale numero limite.-----

Art.103°- Ogni conducente in servizio su vetture pubbliche deve indossare abito decente, ed essere pulito nella persona.-----

Art.104°- I proprietari delle vetture private devono tenere applicata alla medesima la targhetta fornita dall'Ufficio tasse Municipali, comprovante l'avvenuto

pagamento della relativa tassa per l'anno in corso.-

Art.105°- Per quanto interessa la pulizia e circolazione stradale, non contemplate dal presente regolamento, sono applicabili le disposizioni del R.D.L.

2-12-1928 n°3179 e del R.D.L.18-11-1928 n°2247. Ogni altra disposizione del presente regolamento che sia in contrasto con le norme dei menzionati R.D.L. perderà ogni efficacia coll'applicazione di quest'ultima.- - - - -

- - TITOLO 3° - INDUSTRIA - COMMERCIO ED ANNONA - -

- - - - - CAPO I° - Disposizioni generali - - - - -

Art.106°- Non è consentito l'esercizio del commercio di vendita al pubblico senza avere richiesta ed ottenuta la relativa licenza in conformità alle leggi vigenti.- Il trasferimento di esercizio deve essere autorizzato dalla prescritta Commissione. Per il commercio di vendita di generi alimentari e commestibili e per l'esercizio di ristorante, caffè, dolcerie, bar ed affini, la licenza è subordinata all'accertamento dell'esecuzione di quanto è prescritto nel presente regolamento ed in quello d'igiene e di annona.-

Art.107°- L'esercente che voglia cessare dal proprio commercio od in industria deve in precedenza farne dichiarazione al Comune.- - - - -

Art.108°- In tutti gli esercizi sottoposti alla spe-

ciale licenza di cui agli art. precedenti dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni: - - - - -

1) L'esercente deve tenere contagne corrette con il pubblico.- - - - -

2) Non può rifiutare la vendita delle cose richieste anche se in piccola quantità.- - - - -

3) Non può smerciare generi diversi da quelli specificati nella licenza, nè tenere sfernite l'esercizio degli altri che vi sono compresi, nè venderne fuori del locale indicato nella licenza.- - - - -

4) Su ogni singola merce posta in vendita deve tenere affisso un cartellino che indichi il prezzo, sulle carni, farine, pasta, pane, caffè, latte, burro, olio, formaggi, vino, aceto, zucchero, dovrà inoltre dichiararsi sul medesimo cartellino la qualità, se genuina e composta con surrogati ed in queste ultime caso indicarsi gli elementi che la compongono.- - - - -

5) Le bilance, pesi e misure, devono essere regolarmente bollati dall'Ufficio metrico e tenuti costantemente pulite in luogo visibile ai compratori in modo da potere controllare il peso e la misura dei generi acquistati.- Le merci devono essere pesati al netto e quando sia necessario per qualità delle stesse l'uso della carta, questa dovrà essere liscia, pulita, esente da tinte nocive e di peso non superiore ad

un gramma per ogni decimetro quadrato, l'uso dei sacchetti non è consentito se non a richiesta dell'acquirente. - - - - -

Art. 109°- E' vietato mettere innanzi le botteghe tende con aste fisse o conficcate a terra. - Le tende ed asti mobili dovranno essere sempre elevati metri due dal suolo e le aste situate orizzontalmente non devono oltrepassare la linea del marciapiede. - In case di pioggia le tende non possono rimanere spiegate. - - - - -

Art. 110°- E' proibito in tutti gli esercizi pubblici tenere cani ed altri animali. - - - - -

Art. 111°- Le licenze saranno registrate per numero progressivo per ogni commercio, detto numero dovrà essere notato sulla licenza. - - - - -

- - - - - CAPO II° - Annona - - - - -

Art. 112°- I locali per gli esercizi di generi alimentari debbono rispondere alle seguenti condizioni da accertarsi mediante visita dell'Ufficio Sanitario. Salvo gli spacci di carne che saranno soggetti alla visita del Veterinario Comunale. - - - - -

1) Essere i locali convenientemente vasti, ben ventilati ed illuminati. - - - - -

2) Avere pavimenti coperti da mattonelle di cemento o altra copertura continua impermeabile e facilmente

lavabili, le pareti bene intonacati e inalbate, le volte in muratura e le soffitte non di legne comune o graticci. - - - - -

3) Non devono comunicare con i locali di abitazione. -

4) Non devono contenere né cessi né lavapanni. - - - -

5) I banchi, gli scaffali, il mobilio ed ogni altro oggetto che venga a contatto con i generi alimentari devono essere tenuti scrupolosamente puliti. - - - -

6) Devono ottemperare inoltre a tutte quelle altre disposizioni che emanerà di volta in volta l'Ufficio d'igiene municipale. - - - - -

Art. 113° - E' proibito negli esercizi di generi alimentari vendere o tenere sostanze od oggetti che possono alterare la qualità degli alimenti e renderli nocivi, come petrolio, carbone ecc. - - - - -

Art. 114° - Tutti gli ambienti comunicanti con i negozi di generi alimentari s'intendono ammessi agli esercizi medesimi e quindi sono accessibili agli Agenti. -

Art. 115° - Cadono in contravvenzione quei rivenditori che vengono trovati in possesso di generi alimentari conservati nel retro bottega e comunque nascosti. - -

Art. 116° - Tutti i generi alimentari devono essere custoditi in vetrine e con ripari adatti a proteggerli dalle mosche e altri insetti, quelli che facilmente possono sporcarsi devono essere tenuti sui banchi di

vetro e in appositi scaffali in modo da evitare il
contatto con gli avventori.- - - - -

Art.117°- Il cambiamento dei gestori dei suddetti
esercizi può consentirsi dietro domanda diretta al
Podestà.- - - - -

Art.118°- Nelle fabbriche di pane e di pasta è vietato
tenere anche in semplice deposito tipo di sfarinati
di qualità inferiore a quelli consentiti per la
confessione delle diverse qualità di pane e di pasta
stabilite.- Gli sfarinati di qualità inferiori trovati
in detta fabbrica saranno sequestrati con le modalità
stabilite dall'Ufficiale Sanitario.- I fabbricanti
di pane di qualunque tipo devono imprimere sui pani
stessi il segno di fabbrica comunicato al Comune.-
Il trasporto del pane alle rivendite o al domicilio
deve eseguirsi dentro apposite ceste igienicamente
adatte allo scopo.- - - - -

Art.119°- Sugli usci esterni degli spacci di carne
deve essere apposta insegna indicante la specie e
categoria di carne che si smercia.- - - - -

I locali devono avere apertura di riflusso e la porta
che dà sulla strada deve essere munita di cancello.-
Le pareti fino all'altezza di metri due devono essere
rivestite di marmo o piastrelli a smalto. I locali
devono essere forniti di acqua abbondante per



il lavaggio ed un condotto smaltitorio per le acque luride; i banchi ed i tavoli debbono essere ricoperti da lastre di marmo.- Non possono essere adibiti allo spaccio di carni macellate, persone affette da malattie trasmissibili.- Le persone addette ai tagli ed alla vendita delle carni devono indossare un camice bianco pulito.- Il pavimento, le pareti, gli attrezzi, devono giornalmente lavarsi abbondantemente.- Le carni macellate non devono tenersi appese fuori delle botteghe.- - - - -



Art.120°- I macellai sono obbligati a macellare il numero di animali abbisognevole al pubblico consumo. Le carni macellate esposte in vendita devono portare le placche metalliche ed i contrassegni sanitari che saranno apposte sotto la vigilanza del veterinario comunale per indicarne la specie e la categoria, in ottemperanza al R.D.L.26-9-1930 n°1458.- - - - -

Art.121°- La carne bovina deve essere esposta in vendita ben sezionata e fornita al pubblico nei vari tagli richiesti.- Il grasso della carne mista non può essere più di grammi 125 su ogni chilogrammo. Il grasso della regnolata non può essere dato per giunta. Il taglio "netta" non deve contenere osso, pellicola e grasso.- La vendita della carne in genere non può cominciare prima delle ore 6 del giorno successivo

a quella della macellazione, salvo speciale ordinanza
in proposito. - - - - -

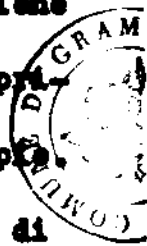
Art. 122°- Il trasporto delle carni dal macello ai
locali di spaccio deve essere fatto sull'apposito
carro federato intieramente di lamiera zincata verniciata
ointo esternamente e con chiusura ermetica. - - - - -

Art. 123°- La vendita del pesce può effettuarsi sola-
mente nei locali a ciò adibite (Pescheria) ed è sot-
toposta alla vigilanza degli Ufficiali Sanitari del
Comune. - - - - -

Art. 124°- Nessuno può chiudere per qualsiasi ragione
il proprio esercizio di generi alimentari senza pri-
ma averne fatte regolare dichiarazioni al Municipio.
La dichiarazione per la chiusura delle rivendite di
comestibili e bevande deve essere fatta almeno otto
giorni prima. Questo termine si estende a giorni
quindici per la vendita del pane, della pasta e delle
carni e per l'esercizio della molitura. - - - - -

Art. 125°- Negli spacci di generi alimentari gli Agen-
ti Municipali hanno diritto di verificare i generi
posti in vendita ed il dovere di sequestrare le der-
rate che fossero guaste o comunque insalubri. - - - - -

Art. 126°- Qualunque abuso o froda a danno dei compra-
tori sia nella qualità che nella quantità dei generi
venduti dà luogo a confisca degli stessi e al proce-



dimento a termine della Legge C. e P. senza pregiudizio delle maggiori sanzioni penali. - - - - -

Art. 127°- Nessuno può esercitare il mestiere di venditore ambulante senza avere ottenute la speciale tessera rilasciata dall'Ufficio di polizia municipale previa domanda al Podestà corredata: - - - - -

A) Dalla licenza di commercio; - - - - -

B) Dal certificato d'iscrizione di cui all'art. 121 della legge di P.S. 18-6-1931. - - - - -

C) di due fotografie. - - - - -

D) Da un certificato dell'Ufficiale Sanitario il quale dichiara essere il richiedente immune da malattie trasmissibili. - - - - -

La tessera non può essere concessa a colui il quale abbia altri cespiti di entrata e non dia affidamento per la sua condotta morale civile e politica. - - - - -

Art. 128°- Non è permesso ai venditori ambulanti di disturbare la quiete pubblica con clamori e schiamazzi. - - - - -

Art. 129°- I venditori ambulanti di commestibili devono tenere i madesimi ben riparati dalla polvere e dalle mosche e coperti con tela bianca e con fitto velo. - - - - -

- - - - - TITOLO IV° - Teatri e Spettacoli Pubblici-

Art. 130°- Oltre quanto è previsto nella legge e rego-



lamente di P.S. non è consentito aprire un teatro, qualunque cinematografo o altre ritrove destinate a pubblici spettacoli, sia in locali chiusi che alle aperte senza darne dichiarazione all'Ufficio Municipale di P.U..- - - - -

Art. 131°- Nei suddetti locali è proibito sputare, schiamazzare, battere bastoni sul pavimento, rimuovere sedie o in qualsiasi modo rumoreggiare incompontamente.- - - - -

Art. 132°- Gli Agenti Municipali hanno il diritto di accertare se vengono ammessi in numero superiore spettatori, ai posti, ed ingiungere il necessario sfellamento.- - - - -

Art. 133°- I detti locali deve darsi libero accesso agli agenti municipali delegati a prestarvi servizio.

- - - TITOLO V°- Disposizioni generali e sanzioni -

Art. 134°- Per le licenze, autorizzazioni, i permessi dell'Autorità Municipale di cui nel presente regolamento sono in quante applicabili le disposizioni di polizia di cui agli art. 8 e seguenti del Capo 3° - Titolo I° del vigente testo unico legge di P.S. 18-6-1931.- L'autorità Comunale ha altresì il diritto di sospendere o revocare in qualunque momento nel caso di ripetute gravi infrazioni alle leggi e ai regolamenti comunali, di cattiva condotta morale e

politica nel concessionario; e qualora il detto concessionario abbia ceduto ad altri la licenza, - - - -

Art.135°- Tutte le licenze per esercizio e altro, le concessioni e le autorizzazioni, i permessi e simili, debbono ritenersi di natura temporanea e revocabili a discrezione dell'Autorità Comunale. Nessun indennizzo è dovuto quando per misure discrezionali della Autorità Municipale dette concessioni vengono ritirate, - - - - -

Art.136°- La constatazione di ogni contravvenzione salvo le sanzioni incorse importa come conseguenza l'obbligo di cessare immediatamente dall'atto abusivo e di procedere al ripristino delle cose; se trattasi di atti compiuti senza l'autorizzazione dell'Autorità o altrimenti contrarie alle sue disposizioni, ovvero alla esecuzione dell'opera e al compimento dell'atto che sia stato emesso.- In ogni caso quando alcuno non ottemperi ad una determinata ingiunzione fatta dall'Autorità Comunale, a norma delle leggi e dei regolamenti, il Comune, nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone può ordinare l'esecuzione di ufficio del provvedimento emanato, rimanendo a carico del contravvenitore oltre la pena incorsa, le spese all'uopo sostenute, - - - - -

Art.137°- Le GG.Municipali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare perchè non si commettono infrazioni al presente regolamento.- - -
Quando si abbia sospetto di flagrante contravvenzione, gli agenti sono autorizzati a visitare i locali in cui la contravvenzione si presume sia commessa, anche se trattasi di locali privati non costituenti per se domicilio di cittadino.- Per le visite nei locali costituenti domicilio, gli agenti si uniformeranno alle disposizioni del codice PP.- - - - -

Art.138°) Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, come agli ordini dati dall'Autorità Comunale saranno regolate dalla Legge C.e P., dal R.D.30-12-1923 n°2639 art.70 - 71 - 72, nonché dalle disposizioni contenute nel R.D.Legge 23 maggio 1924 n°867 circa la semplificazione della procedura di accertamento e composizione in via amministrativa delle contravvenzioni ai regolamenti comunali, senza pregiudizio delle altre pene comminate dal Codice Penale e da altre leggi e regolamenti in vigore.- - -

Art.139°- Gli Agenti Municipali hanno facoltà di accompagnare i contravventori all'Ufficio di P.U. al fine di accertare la loro identità personale, qualora non si trovino in condizioni di esibire la carta di identità.- - - - -

Art.140°- In tutti i casi nei quali la contravvenzione viene elevata in virtù di disposizioni che obbligano a non fare determinati atti od opere, il contravventore è obbligato non solamente a desistere dal farlo ma a rimuovere quanto eseguito.- Nel caso di omissione di quanto era obbligato a fare deve prontamente seguire la sua obbligazione.- - - - -

Art.141°- In caso di inadempienza l'Autorità Comunale è in facoltà di procedere di ufficio a spese degli interessati.- - - - -

Art.142°- L'infrangimento alle disposizioni regolamentari a mezzo di cose mobili e seneventi, importa il diritto dello Agente che accerta la contravvenzione di sequestrarla, trasportarla e farla custodire a spese del contravventore.- Il Podestà potrà farne vendere gli oggetti sequestrati quando non possono essere conservati senza pericolo di deterioramento, ritenendo in deposito il prezzo ricavato in conto di quanto, sarà dovute al Comune.- - - - -

Art.143°- Le cose e gli animali sequestrati ove il Comune non possa provvedere per custodirli direttamente saranno dati in consegna ad un custode scelto dal Podestà, ed a carico dei contravventori.- - - - -

Art.144°- A norma dell'art.121 del R.D.L.2-12-1928 n°3179, il provento delle conciliazioni, oblazioni ecc.

è devoluto per intero all'A.A.SS.; se trattasi di contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali compresa la traversa interna del Comune. - - - -

Se trattasi invece di contravvenzione al menzionato R.D.L. accertata su strade non statali da parte dei funzionari ed agenti del Comune e della provincia, il provante è devoluto per metà allo Stato e per metà al Comune o alla Provincia. - - - - -

Art.145°- Il Podestà si costituirà parte civile ogni volta lo riterrà necessario nei giudizi per contravvenzione al presente regolamento previa regolare deliberazione. - - - - -

Art.146°- Il presente regolamento andrà in vigore 30 giorni dopo la prescritta pubblicazione all'albo pretorio, da eseguirsi dopo la sua approvazione. - - - - -

Art.147°- Resta revocato il regolamento di polizia Urbana del 22-5-1901 e tutte le successive aggiunte e modifiche che siano incompatibili con le disposizioni del presente regolamento. - - - - -

Fatto, letto e confermato viene firmato dall'Ufficio.

IL PODESTA' F/to: E. Conigliene. - - - - -

IL SEGRETARIO COMUNALE F/to: F. Casabene. - - - - -

P. il 18-6-1933. - - - - -

S. il 2-7-1933. - - - - -

N° 33438. - - - - -



Approvata dalla G.P.A. nella seduta del 13-7-1933 -

IL PREFETTO P/te: D'Andrea.- - - - -

Omologate sudette regol.- questa Prefettura n°49329

del 7-10-1933.- - - - -

E' copia conforme all'originale che si rilascia a

richiesta dell'Avv.Walter Arena in data 26-1-1970,

per gli usi consentiti dalla legge.- - - - -

Grammichele, li 5 MAR. 1970

ef



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giuseppe Sparta)

[Signature]

